



PARERE MOTIVATO
n. 209 del 09 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale n. 14 al Piano degli Interventi. Comune di Vigonza (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 8 novembre 2016 prot. n. 432757;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Vigonza con nota prot. n. 21732 del 21.07.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 298405 del 02.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale n. 14 al Piano degli Interventi;

ESAMINATA la nota del Comune pec del 21.10.2016 acquisita al prot. regionale n. 410115 del 24.10.2016 prot. reg. n.339307 del 9.09.16 con cui si evidenziava che le osservazioni pervenute erano 16 e le relative controdeduzioni;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2462 del 30.08.16 assunto al prot. reg. al n.326887 del 30.08.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 324765/C.101 in data 29 agosto 2016 si comunica che il territorio del Comune di Vigonza ricade nel bacino afferente all'area scolante in laguna e pertanto il parere in oggetto va richiesto al competente Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto, il quale svolge le funzioni di Autorità di bacino regionale.

- Parere n.353941 del 20.09.16 del Genio Civile di Padova che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota citata in calce, si inoltrano, in allegato alla presente il parere di competenza emesso dallo scrivente Ufficio con nota n. 316308 del 18/08/2016 e quello del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot.n. 14117 del 08/09/2016, rilasciati al comune di Vigonza, in occasione dell'espressione sulla relazione di Valutazione Compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009, della medesima variante al Piano degli interventi.



Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) e relative norme di attuazione, approvato con D.P.C.M. del 21/11/2013;

Vista la DGRV 401 del 31/03/2015 con la quale è stato adottato Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Laguna) del Bacino Scolante in Laguna di Venezia e le corrispondenti Norme di Attuazione che costituiscono misure di salvaguardia;

Vista la L.R. 11/2004 che tra le sue finalità persegue la messa in sicurezza degli abitati dai rischi di dissesto idrogeologico e l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;

Vista la DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. che fornisce indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

Vista ed esaminata la documentazione inerente la variante parziale in oggetto e le asseverazioni di non necessità di valutazione idraulica redatte per ogni intervento puntuale, inviate da codesto Comune con nota prot. n.19115 del 29/06/2016 acquisita al protocollo regionale n. 259443 del 04/07/2016;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Bacchiglione n. 7201 del 29/07/2016, con la quale esprime parere favorevole alla variante proposta;

Constatato che la sempre più diffusa impermeabilizzazione dei suoli porta all'inevitabile perdita della loro capacità di infiltrazione e invaso.

Premesso che il presente costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica della variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009, al fine di evitare ogni aggravio della situazione idraulica del territorio, e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato:

Si prende atto delle asseverazioni rilasciate dal tecnico estensore della variante in oggetto, dalla quale emerge che la variante succitata non comporta, rispetto allo strumento Urbanistico vigente, alterazioni al regime idraulico delle aree interessate, né di quelle a loro strettamente connesse, tali da rendere necessario uno studio di compatibilità idraulica.

Si fa inoltre presente che restano in ogni caso fatte salve le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, nonché tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica.

L'iter istruttorio si può seguire su <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/compatibilita-idraulica>. Si chiede cortesemente di compilare il campo di Rilevazione della soddisfazione delle Amministrazioni Locali.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 165/2016, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATE le osservazioni e le controdeduzioni sottoriportate nella tabella di sintesi delle osservazioni e parere del valutatore:



N.	RICHIEDENTE	DATA	PROT.	CONTENUTO OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE URBANISTICA	PARERE VAS
1	Benetello Ernesto Benetello Carla	23.08.2016	24966	Il vigente Piano degli Interventi classifica l'area oggetto dell'osservazione come ZTO F/6 (zona a servizi pubblici). La variante n. 14 al Pl. nella versione adottata, ha riclassificato tale area da ZTO F/6 a ZTO E agricola. E' stato comunque mantenuto il perimetro del Piano Complesso PC3 che impone il pagamento dell'IMU per un valore pari ad 1/3 di quello attuale. Si chiede lo stralcio dell'area dal Programma Complesso PC3.	L'area non risulta strategica per gli obiettivi del PC3 e pertanto, ai sensi del combinato disposto con la LR 4/15 si propone l'accoglimento dell'osservazione con lo stralcio dell'area dall'ambito del PC3. ACCOGLIBILE.	NON PERTINENTE L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello operativo afferenti al Piano degli Interventi.
2	Brugnolo Roberta	12.09.2016	26289	Richiesta stralcio proposta accordo pubblico privato e relativa scheda norma n. 66 per la riclassificazione dell'area da verde pubblico a verde privato.	L'osservazione è pertinente in quanto relativa ad area oggetto di trasformazione urbanistica nella variante in esame; inoltre nella stessa variante sono state valutate tutte le zone a servizi per il loro eventuale mantenimento e/o trasformazione. Si propone l'accoglimento dell'osservazione e la riclassificazione dell'area a verde privato (ZTO C-VP) senza necessità di accordo pubblico privato. ACCOGLIBILE	NON PERTINENTE L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello operativo afferenti al Piano degli Interventi.



3	Gallo Sebastiano	14.09.2016	26504	Richiesta ampliamento zona residenziale Ct. 1/058.	L'osservazione è pertinente in quanto relativa ad area oggetto di trasformazione urbanistica nella variante in esame. L'osservazione non è accoglibile in quanto la trasformazione urbanistica proposta determina una valorizzazione economica dell'area, da assoggettare a perequazione mediante accordo pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004. La proposta potrà essere eventualmente ripresentata come richiesta di variazione urbanistica, da valutarsi nella redazione di una prossima variante al P.I. NON ACCOGLIBILE	Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.
4	Masiero Cesare dell'Autocliente Internazionale snc di Masiero & C. snc	16.09.2016	26772	Richiesta specifica individuazione normativa relativamente alle zone a "verde privato in zona D" art. 27 delle N.T. di P.I. e individuazione area a parcheggio privato ad uso pubblico, anche a pagamento.	L'osservazione è pertinente in quanto relativa ad area oggetto di trasformazione urbanistica nella variante in esame. Relativamente all'individuazione di specifica normativa, all'art. 27 delle N.T. si propone la ridefinizione del comma 2: Testo attuale: 2. Le aree a verde privato sono individuate all'interno delle ZTO "A", "B" e "C". Testo variante: 2. Le aree a verde privato sono individuate all'interno delle ZTO "A", "B", "C" e "D".	NON PERTINENTE L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello operativo afferenti al Piano degli Interventi.



				<p>Richiesta di individuazione nuova zona C1.1, in trasformazione dell'attuale zona agricola E.</p>	<p>Relativamente alla possibilità di individuazione di parcheggio anche a pagamento, l'osservazione non è accoglibile in quanto tale ipotesi determinerebbe un utilizzo ai fini commerciali dell'area. Conseguentemente la trasformazione urbanistica proposta determina una valorizzazione economica dell'area, da assoggettare a perequazione mediante accordo pubblico privato ex art. 5 L.R. 11/2004.</p> <p>La proposta potrà essere eventualmente ripresentata come richiesta di variazione urbanistica, da valutarsi nella redazione di una prossima variante al P.I.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.</p>
5	Zancanaro Roberta	16.09.2016	26773	<p>Richiesta di individuazione nuova zona C1.1, in trasformazione dell'attuale zona agricola E.</p>	<p>L'individuazione di una nuova ZTO C1.1 è di competenza dell'Amministrazione comunale, in applicazione ai disposti del Piano di Assetto del Territorio, con la verifica dei parametri urbanistici necessari alla classificazione di nucleo residenziale in zona agricola (ZTO C1.1).</p> <p>Inoltre tale procedura, se attivata, prevede la fase di concertazione con tutti i proprietari dei terreni interessati. Pertanto non è possibile attivarla nella fase delle osservazioni alla presente variante urbanistica al Piano degli Interventi.</p> <p>Inoltre la trasformazione urbanistica</p>	



			<p>richiesta determina una valorizzazione economica dell'area, da assoggettare a perequazione mediante accordo pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004.</p> <p>NON ACCOGLIBILE.</p>	
<p>6</p> <p>Giacomini Gianna</p>	<p>19.09.2016</p> <p>26845</p>	<p>Richiesta di rettifica (aggiustamento cartografico) dei limiti della ZTO D/017 e l'area di proprietà.</p>	<p>L'osservazione è pertinente in quanto relativa ad area oggetto di trasformazione urbanistica nella variante in esame.</p> <p>L'osservazione è accoglibile trattandosi di aggiustamento cartografico di rettifica dei limiti di zona omogenea, in coincidenza con i limiti di proprietà e lo stato dei luoghi esistenti.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello operativo afferenti al Piano degli Interventi.</p>
<p>7</p> <p>Agostini Maria Luisa</p>	<p>19.09.2016</p> <p>26846</p>	<p>Richiesta di trasformazione della destinazione urbanistica da parcheggio pubblico di previsione a verde privato.</p>	<p>L'osservazione è pertinente in quanto relativa ad area classificata come zona a servizi, nella variante in esame tali zone sono state valutate per il loro eventuale mantenimento e/o trasformazione.</p> <p>Considerate le ridotte dimensioni dell'area, la relativa destinazione urbanistica potrà essere trasformata in area a verde privato, analogamente a quanto effettuato in altre aree con stessa destinazione.</p> <p>La verifica del dimensionamento delle aree a standard, effettuata nella variante</p>	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello operativo afferenti al Piano degli Interventi.</p>



					in esame, prevede l'analoga quota parte di servizi aggiuntivi rispetto a quelli necessari per legge. ACCOGLIBILE.	Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.
8	Rizzato Alfonso	19.09.2016	26907	Richiesta stralcio della scheda n. 50 per attività produttive in zona impropria ex L.R. 11/1987.	L'osservazione non è pertinente in quanto relativa ad area non oggetto di trasformazione urbanistica nella variante in esame. L'osservazione non è pertanto accoglibile.	
9	Martignon Domenico dell'Immobiliare San Silvestro sas di Martignon Domenico & C.	19.09.2016	26909	L'osservazione non esplicita la variazione urbanistica richiesta, in riferimento alla variante n. 14 al Piano degli Interventi. Viene inoltre allegata alla stessa una nota di natura tributaria relativa ad un'area sita in Via Milani, non oggetto di variazione urbanistica con la Variante n. 14 al P.I.	L'osservazione non è pertinente in quanto relativa ad area non oggetto di trasformazione urbanistica nella variante in esame. NON ACCOGLIBILE	Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.
10	Martignon	19.09.2016	26910	Richiesta trasformazione della	L'osservazione è pertinente in quanto	NON PERTINENTE



				destinazione urbanistica da zona F2/C17 per istruzione a zona agricola.	relativa ad area classificata come zona a servizi, nella variante in esame tali zone sono state valutate per il loro eventuale mantenimento e/o trasformazione. Considerata l'interventiva decadenza dei termini di validità urbanistica del P.P. "Il Capriccio", con decorrenza 23.07.2016, la destinazione urbanistica dell'area potrà essere trasformata in zona agricola E.	L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello operativo afferenti al Piano degli Interventi.
11	Settore Gestione del Territorio	19.09.2016	26975	L'osservazione è articolata in 4 punti: a. rettifica indicazione grafica pista ciclabile lungo il Tergola; b. individuazione n. 3 posti auto in Via Degli Alpini; c. rettifica grafica indicazione SR 514; d. indicazione grafica tratto di strada realizzato in Via Belluno.	L'osservazione è pertinente relativamente ai punti a, b, d, relativi ad aree classificate come zone a servizi. Nella variante in esame tali zone sono state valutate per il loro eventuale mantenimento e/o trasformazione. Relativamente al punto c, trattasi di mero aggiornamento grafico. L'osservazione è accoglibile trattandosi di aggiornamenti cartografici con recepimento planimetrico delle opere realizzate. ACCOGLIBILE	NON PERTINENTE L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello operativo afferenti al Piano degli Interventi.
12	Bigolin Ananna De Filippis	20.09.2016	26993	Richiesta di individuazione nuova zona C1.1, in trasformazione dell'attuale zona	L'individuazione di una nuova ZTO C1.1 è di competenza dell'Amministrazione comunale, in applicazione ai disposti del	Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.



13	Parco Del Brenta srl	20.09.2016	27076	<p>agricola E</p> <p>Richiesta di aggiornamento del perimetro del centro urbano e dell'area degradata (scheda n. 8) ex L.R. 50/2012, includendo anche l'area di proprietà.</p> <p>Richiesta di estensione a tutta Via Venezia dello studio viabilistico effettuato in sede di redazione del piano guida in località Capriccio e di individuazione, in attuazione al PTRC, di Via Venezia come "Strada Mercato".</p>	<p>Piano di Assetto del Territorio, con la verifica dei parametri urbanistici necessari alla classificazione di nucleo residenziale in zona agricola (ZTO C1.1).</p> <p>Inoltre tale procedura, se attivata, prevede la fase di concertazione con tutti i proprietari dei terreni interessati.</p> <p>Pertanto non è possibile attivarla nella fase delle osservazioni alla presente variante urbanistica al Piano degli Interventi.</p> <p>Inoltre la trasformazione urbanistica richiesta determina una valorizzazione economica dell'area, da assoggettare a perequazione mediante accordo pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004.</p> <p>NON ACCOGLIBILE.</p> <p>Anche se l'individuazione del centro urbano e delle aree degradate è stata effettuata nel 2013 e pertanto sono meritevoli di aggiornamento, il primo punto dell'osservazione non è accoglibile in quanto l'area oggetto della proposta è ancora priva di alcuna edificazione e quindi non si configurano i presupposti per la classificazione richiesta, così come previsti dalla normativa succitata.</p> <p>Anche il secondo punto dell'osservazione non si ritiene di accoglierlo in sede di osservazione al presente P.I., in quanto</p>	<p>Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.</p>
----	----------------------	------------	-------	---	---	---



14	Rabbit spa	21.09.2016	27230	Richiesta di individuazione delle grandi e medie strutture di vendita, superiori a mq. 1500. Richiesta di consentire la grande struttura di vendita sull'edificio di proprietà del richiedente, ricadente nell'area dichiarata degradata nella scheda n. 8.	<p>L'estensione del Piano Guida e l'adeguamento ai disposti del PTRC per l'individuazione della "strada mercato", richiedono specifiche analisi eventualmente da demandare a successiva variante al Piano degli Interventi.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>L'osservazione è pertinente in quanto relativa all'individuazione del centro urbano e delle aree degradate, come previsto dalla L.R. 50/2012, individuate nel PI con l'adozione della variante in esame.</p> <p>Secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 1407 e successivo regolamento regionale n. 1 del 21.06.2013, in attuazione della L.R. 50/2012, gli strumenti urbanistici comunali localizzano le "nuove aree per l'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita", privilegiando le aree dichiarate degradate.</p> <p>Tale individuazione è già stata effettuata dal Comune di Vigonza con D.G.C. n. 151 del 27.11.2013 ed introdotta nel P.L. a mezzo della variante in esame.</p> <p>La localizzazione di nuove strutture, anche se rispettose della la normativa vigente, dovranno essere valutate anche nel merito della sostenibilità ambientale dell'area oggetto di insediamento.</p>	Si concorda con il parere tecnico della Valutazione Urbanistica.
----	------------	------------	-------	--	---	--



			28547	<p>Richiesta aggiornamento testo Norme Tecniche e Regolamento Edilizio.</p> <p>1. ART. 100 del Regolamento Edilizio</p> <p>Si chiede la revisione dell'art. 100 del R.E. (obbligo degli impianti termici centralizzati) in adeguamento al nuovo Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 che integra e sostituisce tutta la normativa precedente sul tema (L. 10/91, DPR59/09, DLgs 192/05 e DLgs 311/06).</p>	<p>Si ritiene pertanto non accoglibile la proposta come osservazione alla presente variante al Pl, eventualmente da demandare a successiva variante al Piano degli Interventi.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	<p>NON PERTINENTE</p> <p>L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello operativo afferenti al Piano degli Interventi.</p>
15	Settore Gestione del Territorio	04.10.2016	<p>2. Versione del Regolamento Edilizio</p> <p>Il testo di base del Regolamento Edilizio su cui sono state evidenziate le modifiche introdotte con la Variante 14 non riporta gli</p>	<p>1. ART. 100 del Regolamento Edilizio</p> <p>Si propone lo stralcio dell'intero articolo.</p> <p>2. Versione del Regolamento Edilizio</p> <p>Trattasi di refuso relativo alla versione aggiornata del testo. Non essendo oggetto della presente variante urbanistica si propone di accogliere il punto.</p>		



	<p>aggiornamenti introdotti con la precedente Variante 13. Tali aggiornamenti non sono oggetto della presente Variante ma si chiede comunque di riportarli nel testo definitivo per avere un unico elaborato completo e aggiornato.</p> <p>3. Integrazione ART. 76 del regolamento Edilizio</p> <p>Si chiede l'integrazione dell'art. 76 del R.E. (arredi da giardino) con il testo normativo per regolamentare l'uso delle pompeiane tipo frangisole con alette ad inclinazione variabile.</p>	<p>3. Integrazione ART. 76 del regolamento Edilizio</p> <p>Testo attuale del punto b) del comma 1) dell'art.75:</p> <p>b. per pergolato (o pompeiana) può essere isolato o addossato all'edificio o negli spazi esterni di qualsiasi piano del fabbricato e viene definito come una struttura, generalmente in legno, costituita da sostegni/pilastri con sovrastante orditura di travi e arcarecci completo di struttura ombreggiante, quali tende, reti antigrandine e simili a condizione che detti elementi siano scorrevoli lungo l'orditura dei travi e non fissa e permanentemente sino al limite massimo di ingombro di mq. 30, misurato come la proiezione sul terreno della parte orizzontale del pergolato ed avente un'altezza media limitata a ml. 2,40.</p> <p>Testo aggiunto alla fine:</p> <p>Nel caso di pompeiane tipo frangisole con alette ad inclinazione variabile, queste richiedono la disponibilità volumetrica con l'esclusione della quota parte che produce ombreggiamento estivo e apporto di luce nella fase invernale su superfici vetrate. Il volume escluso viene conteggiato per una superficie in pianta pari al doppio della superficie finestra oggetto di miglioramento energetico, moltiplicato per l'altezza della pompeiana.</p>	
--	---	---	--



			<p>4. Integrazione e aggiornamento del comma 4 dell'art. 29 delle Norme Tecniche d'Attuazione</p> <p>Si chiede l'integrazione e l'aggiornamento del comma 4 dell'articolo 29 delle NTA (serre in zona agricola) integrato con le disposizioni della DGRV n. 315 del 11 marzo 2014 e con il testo normativo per regolamentare l'utilizzo dei capannoni a tunnel in zona agricola.</p>	<p>4. Integrazione e aggiornamento del comma 4 dell'art. 29 delle Norme Tecniche d'Attuazione</p> <p>Testo vigente:</p> <p>Art. 29 Zona agricola "E"</p> <p>.....</p> <p>4. Per la realizzazione di serre di applicano le disposizioni della normativa in materia ed in particolare la Dgr n. 172 del 03 febbraio 2010 – Allegato A.</p> <p>Testo proposto in modifica:</p> <p>Art. 29 Zona agricola "E"</p> <p>.....</p> <p>4. Per la realizzazione di serre di applicano le disposizioni della normativa in materia ed in particolare la Dgr n. 172 del 03 febbraio 2010 – Allegato A e successivi aggiornamenti.</p> <p>4.1 Le serre, caratterizzate da struttura fissa fuori terra, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo di proprietà o di disponibilità.</p> <p>4.2 Per le serre caratterizzate da struttura fissa, nelle zone vincolate è</p>	
--	--	--	--	--	--



16	Laura Zorzato	12.09.2016	26314	L'osservazione riguarda un	<p>d'obbligo l'acquisizione del prescritto provvedimento di cui al D.Lgs n.42/2004.</p> <p>4.3 Il rilascio del titolo abilitativo per la costruzione di serre è soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.</p> <p>4.4 Le serre, caratterizzate da struttura fissa fuori terra, sono soggette alle indicazioni della D.G.R.V. n. 172 del 3 febbraio 2010, della D.G.R.V. n. 315 del 11 marzo 2014 e s.m.i., riguardante le caratteristiche tecnologiche e gli elementi accessori al loro funzionamento.</p> <p>4.5 Per i capannoni a tunnel in zona agricola valgono inoltre le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Altezza max : 6,5 m- E' vietata l'installazione nella zona del Parco del Tergola nella zona golennale del fiume Brenta- entro 200 metri dai percorsi ciclo-turistici <p>4.6 La domanda è soggetta a piano aziendale.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	NON PERTINENTE
----	---------------	------------	-------	----------------------------	---	----------------



<p>Vanis Zorzato</p>		<p>precedente procedimento amministrativo diniegato per una interpretazione degli uffici che hanno istruito la pratica, ritenuta errata dal proponente.</p> <p>Riguarda l'interpretazione dell'articolo 30 delle Norme Tecniche dal titolo "Edifici esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo".</p> <p>In particolare, il proponente interpreta la dicitura "...vengono ritenuti istruibili solo gli immobili costruiti da più di dieci anni e agibili..." come se il termine dei dieci anni riguardasse solo la costruzione e non l'agibilità (congiunzione disgiuntiva).</p>	<p>con il provvedimento del Responsabile del Settore 06/04/2016 prot. 10202, basata sulle seguenti interpretazioni della norma.</p> <p>Le costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sono le costruzioni ricadenti nell'ambito del territorio agricolo, così come classificato dal P.I., legittimamente edificate in funzione dell'attività agricola in virtù delle previgenti disposizioni in materia di edificabilità delle zone agricole.</p> <p>Tali costruzioni hanno iniziato il loro nesso funzionale e concreto con le esigenze dell'azienda nel momento dell'agibilità, ossia quando le componenti edilizie, statiche, impiantistiche, etc., hanno raggiunto assieme la concreta funzionalità.</p> <p>Pertanto la "storia" del nesso funzionale tra annesso ed attività agricola, stimata dall'Amministrazione in un minimo di 10 anni, deve intendersi dal momento della reale funzionalità dell'annesso nel svolgere la sua funzione e non dal momento della costruzione.</p> <p>Il rigetto dell'istanza era pertanto basato sulla mancanza dei presupposti di cui all'art. 30 comma 27, dal momento che l'immobile non è agibile da almeno 10 anni. Questo in base alla relazione dell'agronomo incaricato dall'amministrazione comunale, in cui risulta che l'immobile in oggetto non sia mai stato realmente funzionale alla coltivazione del fondo.</p>	<p>L'osservazione non risulta pertinente con le questioni ambientali, sociali ed economiche di livello operativo afferenti al Piano degli Interventi.</p>
----------------------	--	---	--	---



				<p>Anche a volte prescindere dall'agibilità, diretta in radice il presupposto della non più funzionalità dell'annesso rustico, siccome lo stesso non è mai stato funzionale alla coltivazione agricola del fondo.</p> <p>È palese che la realizzazione dell'annesso rustico sia da principio priva di ogni funzionalità agricola e non possa ora transitare alla destinazione d'uso residenziale.</p> <p>Infine, il cambio di destinazione d'uso da annesso a residenza rientra comunque tra le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, sottoposte all'accordo P.P. ex art. 5 LR 11/04.</p> <p>Quanto ai profili attinenti alla partecipazione al procedimento, nei processi di pianificazione operano le forme peculiari di partecipazione previste dalla normativa urbanistica (osservazioni e controdeduzioni). Forme di partecipazione puntualmente osservate nella fattispecie. Sono inoltre agli atti molteplici note che testimoniano un effetto contraddittorio, che va oltre alle ordinarie forme di contraddittorio proprie degli strumenti urbanistici.</p> <p>NON ACCOGLIBILE.</p>	
--	--	--	--	---	--



VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 9 novembre 2016, che evidenzia come la variante parziale n. 14 al Piano degli Interventi, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA riportate nella relazione istruttoria, e che evidenzia anche che la valutazione delle azioni e degli effetti oggetto della variante parziale al PI si basa sostanzialmente sui contenuti del Rapporto Ambientale del PAT del Comune, risultando tali azioni all'interno del tessuto già valutato in sede di PAT, ad esclusione della scheda di Via Niedda che in virtù della caratteristiche che riveste è stata oggetto di specifica valutazione;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante parziale n. 14 al Piano degli Interventi nel Comune di Vigonza, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 - mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (Vertigo moulinsiana, Lycaena dispar, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Botaurus stellaris, Falco peregrinus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
 - impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente



- spetttrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 - verificare e documentare, per il tramite del comune di Vigonza, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, viene riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 19 pagine